



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 29/01/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:

MOTTES MADDALENA, Presidente e Relatore

CANTINI AURORA, Giudice

VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice

in data 29/01/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1150/2023 depositato il 20/01/2023

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

Gian Luca Proietti Toppi - PRTGLC73B06H501X

ed elettivamente domiciliato presso gianlucaproiettitoppi@ordineavvocatiroma.org

contro

Ag.entrare - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso stefanomariaabete@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- PRESA IN CARICO n. 09777202200055932000 IRPEF-ALTRO 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A CURA DEL RELATORE)

Ricorrente è [REDACTED] il quale notifica tempestivamente un ricorso ad AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ROMA con il quale impugna l'avviso di presa in carico n. 09777202200055932000 e il sotteso avviso di accertamento TK3018101043/2021 e ruolo (non indicato) notificato il 03.11.2022 , chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1. Mancata notifica dell'avviso di accertamento esecutivo presupposto in violazione dell'art. 139 e ss c. p.c., falsa applicazione degli artt. 1335 e 2697 cc e relativa prescrizione e decadenza del credito;
2. Omessa indicazione del responsabile del procedimento, delle componenti del credito denominato articolo di carico, del codice ambito, dell'anno o il periodo di riferimento del credito, dell'importo di ogni articolo di carico, del codice univoco dell'atto, della data corrispondente al termine ultimo per il pagamento delle somme intimare con l'atto, in violazione dell'art. art. 29, comma 1. Lett. B) ed E) del D.L. 78/2010, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30.06.2011, degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90;
3. Nullità dell'atto per mancata allegazione dell'avviso di accertamento esecutivo, difetto di motivazione per omessa indicazione dell'Autorità competente a ricevere il ricorso e dei termini per la proposizione. Norme violate art. 7 c. 1, L. 212/2000, art. 3 L.241/90, art. 24 Cost.

Con condanna, in via equitativa, della controparte alla rifusione delle spese di lite, dei compensi e delle spese generali ex art. 15 DM 55/2014, da distrarsi in favore del difensore Gian Luca Proietti Toppi, antistatario,

RESISTENTE

In data 22.02.2023 si costituisce l' Agenzia delle Entrate Riscossioni di Roma depositando atto di controdeduzioni con il quale respinge ogni doglianza del ricorrente .

Produce atto di chiamata in causa del terzo Agenzia delle Entrate DP 1 di Roma ufficio Controlli, sostenendo di non avere legittimazione passiva in merito alle doglianze relative all'Ente emittente, affermando, comunque che l'avviso di accertamento sarebbe stato regolarmente notificato in data 23.03.2022 come risultante dall'estratto di ruolo allegato .

Per quanto attiene ad difetto di motivazione ed allegazione dell'atto presupposto l'Ufficio argomenta sostenendo che la norma di cui alla legge 241/90 sia applicabile con riferimento a tutti gli atti impositivi, per tale non potendosi però intendere l'avviso di presa in carico, che invece è atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico e il cui obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante senza alcuna necessità di allegazione dello stesso.

Conclude : sospensione, non sussistendone i presupposti ex lege, Voglia

- 1) In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione;
- 2) nel merito, rigettare l'opposizione ex adverso proposto in quanto improcedibile, inammissibile, improponibile ed infondato, oltre che non provato, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari;
- 3) in via subordinata, nel caso di accoglimento dell'opposizione Voglia dichiarare compensate le spese di giudizio.

UDIENZA

L'odierna udienza si svolge come da verbale in atti. Il Collegio trattiene la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)

Il Collegio letto il ricorso e i relativi allegati, letto il provvedimento impugnato, studiate le norme di riferimento e considerata la giurisprudenza di merito e di legittimità, giunge alla conclusione che il ricorso meriti accoglimento.

L'atto impugnato denominato presa in carico, viene notificato al ricorrente con la seguente motivazione: *“ Le comunichiamo che ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettera b) del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122 e successive modificazioni e integrazione , in data 12.10.2022 l'Agenzia delle Entrate ci ha affidato, per l'avvio dell'attività di riscossione, le somme richieste con avviso di accertamento TK3018101043/2021 notificato dalla stessa Agenzia delle Entrate il 23.003.2022. per sua comodità troverà accluso alla presente il modulo di pagamento dell'importo di euro 3.067.323,73”*

Il ricorrente contesta, però, la conoscenza di tale avviso di accertamento presupposto.

Circa la questione dell'impugnabilità del provvedimento della presa in carico, il Collegio aderisce, condividendo il principio, a quanto statuito dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione 'ordinanza n. 21254 del 19 luglio 2023, secondo cui , non possono essere oggetto di ricorso gli atti privi di natura provvedimento, ancorché emananti dall'Amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione, salvo che costituiscano la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimento, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, non aver avuto notizia.

Di conseguenza, l'odierno provvedimento di presa in carico rientra tra gli atti impugnabili , seppur non espressamente elencato nell'art. 19 d. lgs 546/92, in quanto primo atto conosciuto dal contribuente e seppur non di per sé idoneo a divenire definitivo.

Il Collegio, dunque, considerando l'atto impugnabile, seppur facoltativamente, entra nel merito della legittimità dell'emissione come richiesto dal ricorrente.

L'atto presupposto alla presa in carico è l'avviso di accertamento che il ricorrente afferma non essergli stato notificato.

In merito all'improcedibilità del ricorso, come invocata dall'ADER nelle proprie deduzioni, si deve osservare come, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale e dunque nel caso di specie l'atto di presa in carico, emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario; sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio (cfr.

ex multis Cass. n. 14991 del 15.07.2020; Cass. n. 21220 del 28.11.2012).

La resistente ADER produce (cfr. all.6) copia "dell'atto di chiamata in causa" notificato all'Ente impositore ADE. Il Collegio osserva come tale notifica abbia il valore di *litis denuntiatio* e non come vera e propria chiamata in causa, essendo quest'ultima autorizzata dal Giudice a seguito di tempestiva ex art. 23 decreto legislativo 546/92, richiesta da parte del resistente chiamato in giudizio. Un tanto non si rinviene tra le richieste della resistente.

Si osserva come ADE, pur notiziata da ADER abbia ritenuto di non intervenire nel giudizio, nè abbia ritenuto di fornire all'ente della riscossione la prova della notifica dell'avviso di accertamento n. 69722017537673000000 relativo all'avviso n. TK3018101043/2021 come risulta dall'estratto di ruolo il 22.03.2022.

Non ritenendo sufficiente quanto riportato sul ruolo, a seguito di specifica doglianza del contribuente, il Collegio ritiene di annullare l'atto impugnato, ritenendo assorbite le altre richieste formulate.

In merito all'intervenuta prescrizione e decadenza invocata dal ricorrente si osserva come la richiesta appaia fondata relativamente all'intervenuta decadenza in quanto per il tributo IRPEF 2014 ,oggetto di contenzioso, l'art.43 del DPR n. 600/73, *ratio temporis* come modificato dal D.Lgs. n. 241/97 prevedeva per le annualità fino a 31 dicembre 2015): *"Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata"*, salvo il raddoppio dei termini per violazioni penali rientranti nel D.Lgs. n. 74/2000; mentre per quanto attiene alla prescrizione la domanda è infondata in quanto il Collegio intendere aderire, condividendola, al filone giurisprudenziale maggioritario della Corte di Legittimità, anche recentemente ribadito , secondo cui il termine di prescrizione per i tributi IRPEF è decennale ai sensi dell'art. 2946 cod. civ. (cfr.Cass. n. 33213/2023 ;Cass. n. 2941/2007; Cass. n. 12715/2016) (cfr. contra Cass. n. 30362/2018 che prevede un termine di 5 anni).

Il Collegio, pertanto, dichiara unicamente, a richiesta della parte, l'intervenuta decadenza del credito IRPEF, in mancanza di prova dell'intervenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Il Collegio ritiene esistano ragioni valide per superare il principio legale della soccombenza alle spese di lite che ravvisa nella peculiarità della questione trattata costituita dal contrasto esistente anche nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla impugnabilità del provvedimento di presa in carico e dalla circostanza che il contribuente ha citato in giudizio unicamente ADER , la quale si è fatta parte diligente notiziando ADE del giudizio.

La Corte di Giustizia Tributaria di Roma – 6° sezione - definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:

P.Q.M.

(DISPOSITIVO A CURA DEL RELATORE)

“ Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato; dichiara l'intervenuta decadenza dell'amministrazione dal potere accertativo del credito. Spese compensate. ”

Così deciso in Roma il 29 gennaio 2024.

IL PRESIDENTE/ESTENSORE

(Maddalena Mottes)

firmato digitalmente